

Savigliano, 31/07/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 41/2020

PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE E APPRENDISTATO

La legge di conversione del Decreto Rilancio, L. 77 del 17 luglio 2020, **nel confermare la possibilità di prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato** in essere alla data del 23 febbraio 2020, **anche in assenza di causale**, qualora necessaria (si veda in merito ns circolare 33/2020), introduce un **nuovo meccanismo di proroga** della scadenza dei contratti.

RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI DALLA PROROGA AUTOMATIVA

La norma riguarda:

- **contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione;**
- **contratti di lavoro in apprendistato di primo livello** (per il conseguimento del diploma) **e di terzo livello** (alta specializzazione).

PROROGA DELLA SCADENZA DEI CONTRATTI

Il termine dei succitati contratti, se successivo al 18 luglio 2020, data di entrata in vigore della L. 77/2020, è **prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa**, prestata in forza dei medesimi contratti, **in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Al momento il Ministero è intervenuto in merito unicamente pubblicando una FAQ sul proprio portale, in cui è stato precisato che la norma riguarda **anche i contratti di lavoro stagionale** e che nel periodo di sospensione vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale COVID-19, sia l'inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall'attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19 (es. fruizione di ferie).

Vista la genericità della norma, che lascia ampi dubbi interpretativi, si è in attesa di un incisivo intervento del Ministero del Lavoro atto a chiarirne le modalità di applicazione.